



**Tribunale di Bari**  
**Quarta sezione civile**

**R.G. 6328 / 2020**

Il Giudice

letti gli atti di causa e sciolta la riserva che precede;

ritenuta sussistente la legittimazione attiva di [REDACTED] [REDACTED] come desumibile da contenuto dell'atto di cessione di azienda e comunque dagli artt. 2558 e 2560 c.c., nonché dalla sua posizione dapprima di fideiussore e successivamente di erede del defunto padre, originariamente titolare dei rapporti bancari in questione;

ritenuto, quanto all'ordine di consegna in copia della documentazione ultradecennale, che, in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB (tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c.) poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scirtta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente) e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennialità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla "documentazione inerente a singole operazioni" e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell'art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizione ordinario dalla chiusura del rapporto (in questo senso, Trib. Catania 14.1.2020; Trib. Napoli 19.6.2019; ABF Roma n. 1045/2020);

ritenuto che il suddetto termine di prescrizione non sia ancora scaduta poiché il conto corrente ordinario di cui si discute è stato estinto nel 2012;



ritenuto infine che la questione posta dall'opponente dell'apposizione della formula esecutiva sul d.i. opposto prima della correzione dell'errore materiale sia questione che rileva solo in sede esecutiva e non nella fase di formazione del titolo che è stato legittimamente corretto;

vista la richiesta di concessione di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.;

p.q.m.

- rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

- applicato l'art. 183, co. 6, c.p.c., fissa l'udienza del 26.1.2021, ore 10:30, assegnando alle parti il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modifiche delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, il termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte, nonché per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali, ed infine il termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Bari, 07/10/2020

Il GU

Dott. Michele De Palma

